

## AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 950 del 22/12/2016.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE NUOVO ACCORDO QUADRO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE

Il giorno 22 dicembre alle ore 9,15, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Aosta, in Piazza Manzetti n. 2, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig. Ezio DONZEL ed i seguenti rappresentanti delle:

Confederazioni Sindacali:

CGIL - Domenico Fabianer  
CISL - Jean Donbagnaz  
SAVT - [firma]  
UIL - RAISA CRESINA  
CISAL - Pirola  
CONFISAL - [firma]  
CONFEDIR - ANTONIO POLLANO

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL - CARMELA MACHEDA  
CISL/FP - ABRIL BARBARA  
SAVT/FP - CLAUDIO ALBERTINELLI  
UIL/FPL - RAISA CRESINA  
FIALP SIVDER - Pirola  
CONAPO - SIMONE OLIVIERO  
DIRER DIRVA - ANTONIO POLLANO

Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:

FLC CGIL - [firma]  
CISL SCUOLA - Giulio Fossati  
SAVT ÉCOLE - Alexis Dewé  
SNALS - [firma]

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 18/11/2016 n. 1588 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato nuovo accordo quadro regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché per la determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 18/11/2016 n. 1588 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente  
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali  
(Ezio DONZEL)



Confederazioni Sindacali:

CGIL

Donna Fubini

CISL

Leone Dondegnon

SAVT

Murru

UIL

Costa

CISAL

Fioravanti

CONFSAL

Almadori

CONFEDIR

Donzel

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL

Muller

CISL/FP

Rodano

SAVT/FP

Costa

UIL/FP

Costa

FIALP SI/DER

Fioravanti

CONAPO

\_\_\_\_\_

DIRER DIRVA

Donzel

Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:

FLC CGIL

Kalya Focato

CISL SCUOLA

Corrado Focato

SAVT ÉCOLE

Alessia Deive

SNALS

Almadori

90

Alessia Deive

**NUOVO ACCORDO QUADRO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.**

**PREMESSO CHE**

La rappresentatività sindacale risulta disciplinata dalla legge regionale n. 22/2010 che ha stabilito i meccanismi per addivenire all'assegnazione del peso di detta rappresentatività in capo ad ogni Organizzazione sindacale;

l'accordo seguente riguarda l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale e che, di conseguenza, si è ritenuto di procedere con un unico contratto operante a livello intersettoriale anche al fine di garantire la maggiore omogeneità possibile in una materia importante e delicata quale quella delle prerogative e dei diritti sindacali;

l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali e le Organizzazioni sindacali confederali nonché quelle rappresentative dei singoli comparti danno vita al seguente accordo

**PARTE PRIMA**

**Capo I**

**(Generalità, prerogative ed attività sindacali)**

**Art. 1**

(Campo di applicazione, decorrenza e durata)

1. Il presente accordo trova applicazione, con esclusione dell'A.R.P.A. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), per i dipendenti delle categorie ed i dirigenti degli enti del comparto unico regionale di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.) e per i dipendenti dell'Amministrazione regionale con contratto di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale.
2. Il presente contratto ha validità dal giorno 01 ottobre 2016 al 31 dicembre 2020. Dalla decorrenza del presente accordo cessano di avere efficacia i precedenti accordi in materia di prerogative sindacali. L'accordo è tacitamente rinnovato alla scadenza salva disdetta da comunicare alla controparte almeno 3 mesi prima della scadenza. In caso di avvenuta disdetta i contenuti dell'Accordo quadro continuano a produrre effetti per altri sei mesi sempreché siano iniziate le trattative per il rinnovo dello stesso. Decorsi detti sei mesi l'accordo quadro cessa la propria validità.
3. Le parti concordano che per quanto concerne le materie relative alla libertà ed alla dignità del lavoratore nonché alla libertà e dignità delle attività sindacali, qualora il presente accordo non disponga specifica disciplina, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 300/1970.

**Art. 2**

(Diritto di assemblea)

1. I dipendenti pubblici di cui all'art. 1, c. 1, hanno diritto di partecipare, senza decurtazione della retribuzione, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali da tenersi in idonei locali concordati con l'ente per un numero massimo di ore annue pro-capite pari a 10.

